

Prot. n. 284/C/2022

Pregg.mi Sigg.
Soci Ordinari
LORO SEDI

Ragusa, lì 22 Giugno 2022

Oggetto: **Emergenza COVID-19 - Proroga al 30 settembre dell'uso delle mascherine – D.L. 68/2022.**
Gazzetta Ufficiale n°139 del 16/06/2022.

Informiamo le imprese interessate che è stato pubblicato il *D.L. 68/2022, recante **“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.***

Il D.L. in oggetto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (16 giugno 2022).

Tra le disposizioni di interesse, si segnala l'art. 11 (**Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie**) che, modificando l'art. 10-quater del D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 87/2021, ***dispone la proroga dal 15 giugno al 30 settembre 2022*** dei seguenti obblighi:

- utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto, sia locali che a lunga percorrenza, tra cui si segnalano treni e autobus, anche adibiti a servizi di noleggio con conducente. L'obbligo è, invece, abrogato per l'accesso ad aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Tale obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Nel merito si ricorda che tra i lavoratori tenuti a indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) sono ricompresi anche i lavoratori edili impiegati all'interno delle strutture di cui sopra.

Si ricorda, inoltre, che resta fermo, fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo di vaccinazione, che costituisce requisito per lo svolgimento delle attività lavorativa, per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale, nonché per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-

assistenziali e socio-sanitarie (art. 4-bis del D.L. 44/2021, convertito in L. 76/2021 e, da ultimo, modificato dell'art. 8 D.L. 24/2022, convertito in L. 52/2022).

Infine, con riguardo all'obbligo di indossare mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione individuale di livello superiore nei luoghi di lavoro ed in cantiere, si ribadisce quanto già specificato nella nostra [Circolare n°213/C/2022](#), in merito all'opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 e del Protocollo cantieri di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 9 maggio 2022.

Si allega alla presente copia della Gazzetta Ufficiale n°139 del 16/06/2022.

Cordialità

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)

